

Ordinanza n. 19/2011  
protocollo n.  
del 08/06/2011



		Comune di Como	
Unità di protocollazione n.° .....		N.° 31321 / 2011	
del		10 GIU 2011	
Classificazione		Assegnato a:	
01.05		SAB	

## COMUNE DI COMO

SETTORE SUAP – ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Orari di svolgimento del Mercato Mercerie

#### IL SINDACO

Richiamate le ordinanze sindacali 18 febbraio 2002, 17 dicembre 2002, 25 settembre 2003 e 22 ottobre 2003 con le quali vennero disciplinati gli orari di svolgimento del Mercato Mercerie;

Visti gli articoli 111 “Indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche” e 112 “Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di orari per il commercio su aree pubbliche” della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”;

Visto il Regolamento del Mercato Mercerie (nel seguito “Regolamento”), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20 gennaio 2005, ed in particolare gli articoli 13, 26, 27 e 32;

Vista la richiesta formulata da FIVA-Confcommercio con nota pervenuta il 9 dicembre 2009, n. 56773 di protocollo, ed i pareri ed osservazioni fatti pervenire dalle associazioni della categoria commerciale e di tutela dei consumatori a seguito della consultazione avviata dal Settore SUAP - Attività Produttive con nota in data 28 aprile 2010;

Ravvisata l’opportunità di modificare, integrare ed uniformare, alla luce delle predette norme e osservazioni, la vigente disciplina dell’orario di svolgimento del Mercato Mercerie;

Ritenuto in particolare di dover salvaguardare da possibili immissioni di gas di scarico prodotti dagli autoveicoli i locali degli istituti scolastici confinanti con il tratto est del Mercato Mercerie;

Ravvisata altresì l’opportunità di riepilogare nel presente provvedimento, a soli fini di chiarezza e completezza, alcune disposizioni contenute nel sopra menzionato Regolamento;

Visto l’articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare ed organizzare gli orari delle attività commerciali;

#### ORDINA

##### Art. 1 – Occupazione del posteggio

**1** Ciascun operatore commerciale concessionario di posteggio al Mercato Mercerie ha facoltà di occupare il proprio posteggio a partire dalle ore 7:00 e non oltre le ore 7:45 <sup>[1]</sup>. Il motore deve essere spento non appena posteggiato l’automezzo <sup>[2]</sup>. Entro le ore 8:15 devono essere completate le operazioni di allestimento dei banchi di vendita.

**2** Gli operatori che non intendono collocare nel posteggio l’autoveicolo possono accedere all’area mercatale a partire dalle ore 6:30. Entro le ore 7:00 l’autoveicolo deve essere allontanato dall’area del mercato <sup>[3]</sup>. Le operazioni di scarico delle attrezzature e delle merci devono essere eseguite a motore spento.

##### Art. 2 – Spunta

**1** Alle ore 7:45 hanno inizio le operazioni di spunta ed entro i successivi 15 minuti gli autoveicoli degli operatori spuntisti devono essere collocati nei posteggi assegnati, terminando ogni operazione che richieda l’accensione del motore.

<sup>[1]</sup> articolo 26, comma 1, del Regolamento.

<sup>[2]</sup> articolo 26, comma 6, del Regolamento.

<sup>[3]</sup> articolo 26, comma 8, del Regolamento.

### Art. 3 – Attività di vendita

- 1 L'attività di vendita al pubblico ha inizio non prima delle ore 7:45 e non oltre le ore 8:15.
- 2 L'attività di vendita al pubblico deve terminare:
  - a) non prima delle ore 13:00 e non oltre le ore 13:30 nei giorni di martedì e giovedì;
  - b) non prima delle ore 18:30 e non oltre le ore 19:00 nel giorno di sabato.
- 3 È fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3 del Regolamento per le giornate di mercato straordinario.

### Art. 4 – Chiusura del mercato

- 1 Entro le ore 14:30 nei giorni di martedì e giovedì ed entro le ore 20:00 nel giorno di sabato gli operatori devono abbandonare l'area del mercato [4]
- 2 Le manovre che comportano l'accensione del motore dell'autoveicolo non possono effettuarsi prima delle ore 13:45 il martedì e giovedì e prima delle ore 19:15 il sabato. All'accensione del motore dell'autoveicolo deve seguire l'immediato abbandono dell'area del mercato, senza alcuna fase di preriscaldamento [5].
- 3 Gli operatori che non abbiano collocato l'autoveicolo nel posteggio di vendita possono accedere con il veicolo stesso all'area del mercato non prima delle ore 13:45 il martedì e giovedì e non prima delle ore 19:15 il sabato. Le operazioni di carico delle attrezzature e delle merci devono effettuarsi a motore spento.

### Art. 5 – Sanzioni

- 1 Le violazioni delle norme in materia di orari contenute nel presente provvedimento sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro, secondo quanto stabilito dall'art. 112 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", qualora costituiscono violazione delle norme contenute nell'art. 111 della legge regionale medesima. Negli altri casi sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500, come previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

### Art. 6 – Entrata in vigore

- 1 Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore il giorno 15 giugno 2011 e da tale data è abrogata ogni precedente disposizione adottata sulla medesima materia.

Como, 8 giugno 2011



IL SINDACO

dott. Stefano Bruni

[4] articolo 32, comma 3, del Regolamento.

[5] articolo 32, comma 3, del Regolamento.